

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 febbraio 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Di Bisceglie, Dini, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Nicolini, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Ranieri, Risari, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUZIO ed altri: « Disposizioni in materia di valutazione dei titoli nei corsi per allievi agenti e sottoufficiali del Corpo forestale dello Stato » (5730);

MUZIO ed altri: « Istituzione del parco di archeologia mineraria e metallurgica della regione Toscana » (5731);

MUZIO ed altri: « Norme in materia di produzione e di vendita di carburanti di origine vegetale » (5732);

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale » (5734);

BERRUTI ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie » (5736);

MAMMOLA: « Disciplina dei servizi regolari di trasporto con autobus ad offerta libera e dei servizi occasionali su commissione di terzi » (5737);

MAMMOLA: « Disposizioni in materia di immatricolazione e utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto viaggiatori su strada » (5738).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 24 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

PEZZONI ed altri: « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e di senatori da assegnare alla circoscrizione Estero in rappresentanza dei cittadini residenti all'estero » (5733).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 24 febbraio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

S. 3619-3623-3630-3638-3665. — Senatori PERA ed altri; FOLLIERI ed altri; PETTINATO ed altri; SALVATO; SALVI ed altri: « Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione » (*approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione*) (5735).

Sarà stampata e distribuita.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5668, d'iniziativa dei deputati PARRELLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Abrogazione degli articoli 600 e 786 del codice civile, in materia di disposizioni testamentarie e di donazioni in favore di enti non riconosciuti » (5668).

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

MANCINA ed altri: « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento » (5326) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

STRADELLA ed altri: « Conferimento di benemerita al personale appartenente a Corpi civili dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di volontariato impegnato nell'emergenza seguita all'alluvione del novembre 1994 nell'Italia nord-occidentale » (5427) *Parere delle Commissioni IV, V e XI;*

BOATO: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicabilità dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (5511) *Parere delle Commissioni II e V;*

COMINO ed altri: « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, nelle trasmissioni di informazione e durante la partecipazione a programmi

televisivi » (5562) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII e IX;*

#### *II Commissione (Giustizia):*

ANEDDA ed altri: « Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado » (4407) *Parere della I Commissione;*

PECORELLA: « Modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di sospensione feriale dei termini processuali e di durata del periodo di ferie per i magistrati » (5185) *Parere delle Commissioni I e XI;*

STORACE: « Modifiche al codice civile concernenti la disciplina degli agenti di assicurazione » (5241) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XI;*

CAMBURSANO: « Modifica dell'articolo 642 del codice penale, in materia di frodi in campo assicurativo » (5681) *Parere delle Commissioni I, VI, XI e XII;*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

S. 3594 — « Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 » (approvato dal Senato) (5664) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

#### *VI Commissione (Finanze):*

APOLLONI ed altri: « Agevolazioni fiscali per le spese sostenute in favore di soggetti handicappati e di invalidi del lavoro » (5020) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XII;*

#### *VII Commissione (Cultura):*

SCALIA: « Norme per il finanziamento della ricerca scientifica non convenzionale » (5056) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

PISCITELLO: «Regolamentazione dei "mercattini" dei libri scolastici usati e norme a tutela del diritto allo studio» (5251) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

*X Commissione (Attività produttive);*

FERRARI ed altri: «Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità» (5611) *Parere delle Commissioni I e II;*

DETOMAS: «Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 611, in materia di riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane» (5676) *Parere delle Commissioni I, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro);*

TASSONE: «Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie del personale nelle amministrazioni pubbliche» (5168) *Parere delle Commissioni I e V;*

NARDINI ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e altre disposizioni in materia di tutela dei genitori lavoratori» (5287) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

*XIII Commissione (Agricoltura);*

NUCCIO CARRARA ed altri: «Nuove disposizioni in favore di talune aziende agricole e zootecniche danneggiate dalle avversità atmosferiche» (5586) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

NUCCIO CARRARA ed altri: «Disposizioni in materia di usi civici» (5631) *Parere*

*delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIV Commissione (Politiche Unione europea):*

S. 1280. — «Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea» (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5580) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

### **Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.**

In data 25 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

LEMBO: «Articolo 46: Modalità di computo del numero legale» (doc. II, n. 35).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

### **Trasmisione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 3 dicembre 1998. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per i parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

«sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo» (doc. XII, n. 310) *alle Commissioni I e XIV;*

«sul libro verde della Commissione sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico» (doc. XII, n. 311) *alla XI Commissione;*

«sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea, in vista del

Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII, n. 312) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 313) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Slovacchia europea, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 314) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea, nella prospettiva del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 315) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 316) *alla III Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata « Strategia europea per la Turchia – Prime proposte operative della Commissione » (doc. XII, n. 317) *alla III Commissione*.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 23 febbraio 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CONTENTO ed altri n. 9/3240/10, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1997, concernenti il numero dei provvedimenti di intimazione a lasciare il territorio dello Stato adottati nei confronti di cittadini stranieri dal 27 marzo al 22 luglio e dal 23 luglio al 22 ottobre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 febbraio 1999, pagina 3, seconda colonna, tredicesima riga, il numero « XIII » è sostituito dal numero « XII ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 febbraio 1999, pagina 4, prima colonna, settima riga, il nome « DE BIASO » deve leggersi « DE BIASIO CALIMANI ».

**PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)**

**(A.C. 414 - sezione 1)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Consenso informato).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione me-

dicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 6.**

*(Consenso informato).*

1. Ai soggetti richiedenti informazioni sulla procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge deve essere con-

segnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi derivanti dall'applicazione delle metodiche stesse.

2. Per le finalità indicate dal comma 4, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 7 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, sulle modalità di conservazione dei gameti nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

4. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione per iscritto della volontà e l'applica-

zione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata per iscritto al medico responsabile della struttura dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

5. Qualora la struttura autorizzata ritenesse di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

#### **Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Ai soggetti richiedenti informazioni sulla procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi dell'applicazione delle metodiche stesse.

**6. 9.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **ART. 6.**

*(Consenso consapevole e validamente espresso).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

2. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell'ovulo.

\* **6. 1.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Consenso consapevole e validamente espresso).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

2. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte,

in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. Il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi fino alla fecondazione dell'ovulo.

\* **6. 4.** Volontè, Manzione.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici coinvolti e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle possibilità di successo, sui rischi dalle medesime derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.

\*\* **6. 10.** Giacalone, Polenta, Scantamburlo.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici coinvolti e sui

possibili effetti collaterali sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle possibilità di successo, sui rischi dalle medesime derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.

**\*\* 6. 11.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: dell'articolo 4, lettera c).*

**6. 12.** Manzione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo con le seguenti: avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelte tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale dei minorenni.*

**6. 13.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo con le seguenti: avvalendosi del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità di cui all'articolo 1, legge 29 luglio 1975, n. 405 così come modificato dall'articolo 3 della presente legge.*

**6. 40.** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: anche.*

**\* 6. 14.** Carlesi, Conti.

*Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: anche.*

**\* 6. 15.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: psicologo aggiungere: e di un consulente che abbia i requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni ed accertatosi che siano stati previamente sentiti dai richiedenti di cui all'articolo 3.*

**6. 16.** Manzione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
6.17 FIORONI.

*All'emendamento 6.17 dopo le parole: dalle stesse derivanti aggiungere le seguenti: sulle possibilità di sopravvivenza di ciascuno degli embrioni.*

**0. 6. 17. 1.** Guarino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti di cui all'articolo 5 fino alla fine del periodo, con le seguenti: i coniugi sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.*

**6. 17.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sui metodi aggiungere le seguenti: sulle possibilità di sopravvivenza di ciascuno degli embrioni.*

**6. 2.** Guarino.

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: dalle stesse derivanti aggiungere le seguenti: nonché sulle speranze di vita o rischi di morte di ciascuno degli embrioni generati*

**6. 41.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: dalle stesse derivanti aggiungere le seguenti: sulle modalità di conservazione dei gameti.*

**6. 18.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Stucchi, Fontanini, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità con le seguenti: per l'uomo e per il nascituro.*

**6. 55.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e da colui a cui è riconosciuta la paternità.*

**6. 19.** Lucchese.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e da colui a cui è riconosciuta la paternità con le seguenti il coniuge.*

**6. 37.** Boccia, Izzo.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita*

**6. 42.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della donna aggiungere le seguenti: e dell'uomo.*

**6. 20.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: delle tecniche fino alla fine del comma con le seguenti: devono essere for-*

*nite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.*

**6. 21.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: i soggetti di cui al comma 5 devono altresì essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai medesimi soggetti sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.*

**6. 22.** Scantamburlo, Duilio, Servodio, Giacalone, Cananzi

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e sottratto alle ipotesi di annullabilità previste dall'ordinamento giuridico.*

**6. 23.** Manzione.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: di entrambi i coniugi che richiedono l'applicazione di tali tecniche*

**6. 43.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del cen-*

tro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

**6. 26.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita.

**6. 25.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

**6. 24.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 devono altresì essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai coniugi sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

**6. 27.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

**6. 28.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* La volontà di entrambi i soggetti *con le seguenti:* La libera volontà di entrambi i coniugi

**6. 44.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi i soggetti *di con le seguenti:* di ogni persona che intenda

**6. 45.** Valpiana, Nardini,

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi *con la seguente:* dei.

**\*6. 8.** Buffo

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi *con la seguente:* dei.

**\*6. 29.** Cordoni, Bandoli, Biricotti, Chiavacci, Grignaffini, Fumagalli, Salvati

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* entrambi i soggetti *aggiungere le seguenti:* in caso di coppie, o del soggetto, in caso di vedove o *single.*

**6. 30.** Sbarbati.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* per iscritto *aggiungere la seguente:* congiuntamente

**6. 38.** Mussolini

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* secondo modalità *fino a:* presente legge.

*Conseguentemente, premettere al secondo periodo il seguente:* Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, non deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, che poi eventualmente lo aiuta e

degli interessati, e va conservato, in forma riservata, unitamente alla cartella clinica e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultimo, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita.

**6. 31.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il medico che esegue il trattamento deve assicurarsi che il consenso della coppia persista nel momento in cui si procede all'applicazione della tecnica di procreazione.

**6. 46.** Pivetti, Bastianoni

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Trascorso tale termine il concepito deve considerarsi figlio legittimo della coppia che ha espresso la volontà di accedere alla tecnica di procreazione e nessun soggetto o ente può rivendicare diritti o poteri sul concepito stesso.

**6. 47.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:* La volontà deve essere revocata congiuntamente dai soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo

**6. 39.** Mussolini

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: può essere aggiungere la seguente: , comunque,*

**6. 50** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: può essere revocata aggiungere le seguenti: per iscritto al medico responsabile della struttura.*

**6. 32.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma con le seguenti: per iscritto al medico responsabile della struttura della donna, o dall'uomo o da entrambi.*

**6. 33.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Qualora la struttura autorizzata ritenesse di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

**6. 34.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il medico, in caso di fecondazione eterologa, deve fornire alla coppia ed allegare alla manifestazione del consenso gli elementi atti ad identificare l'embrione trasferito in utero ai fini previsti dall'articolo 11, comma 2.

**6. 35.** Manzione.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. È costituita presso il Ministero della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione con compiti consultivi ai sensi dell'articolo 7 della presente legge. La commissione è composta da trenta membri designati dal ministro della sanità. Sono eleggibili persone che si sono distinte nel campo della cultura o nel campo dei servizi sociali, o donne appartenenti a gruppi attivi nel campo salute. Ciascuno dei due sessi deve contare almeno su due quinti dei componenti.

2. La commissione è assistita da un comitato tecnico, nominato dalla commissione stessa, composto da quindici membri, scelti fra operatori (medici, biologi, psicologi, personale infermieristico) impegnati nelle attività regolamentate dalla presente legge, nonché tecnici con competenze specifiche di tipo epidemiologico, farmacologico, psicologico, legale.

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti:* della commissione di cui all'articolo 6-bis e.

**6. 01.** Maura Cossutta, Saia

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 414 — sezione 2)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*(Linee guida).*

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Linee guida).*

1. Il Ministero della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità nonché di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge, nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. La commissione di dieci esperti di cui al comma 1 è nominata a tempo determinato in occasione della definizione delle linee guida e degli eventuali aggiornamenti di cui al comma 3.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.

**Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.**

*Al comma 1, dopo le parole:* Istituto superiore della Sanità *aggiungere le seguenti:* nonché di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La commissione di dieci esperti di cui al comma 1 è nominata a tempo determinato in occasione della definizione delle linee guida e degli eventuali aggiornamenti di cui al comma 3.

**7. 2.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3, aggiungere dopo la parola: periodicamente, le seguenti: almeno ogni tre anni.*

**7. 5.** Pivetti, Bastianoni.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
COMINO 7.02

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**0. 7. 02. 1.** Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

3. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

4. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

5. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**7. 02.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

CAPO II-bis.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 7-bis.

*(Stato giuridico del nascituro).*

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

**7. 01.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Stato giuridico del nascituro).*

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

**7. 04.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO CE 7.03

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia

di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**0. 7. 03. 1.** Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**7. 03.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.